NOMOS
Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

GASPARE AMBROSINI: "UN POLITICO CON PREPARAZIONE TECNICA"*

di Vincenzo Atripaldi**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La progettazione del sistema delle autonomie: il contributo di Gaspare Ambrosini – 3. La difesa della istanza regionalistica con la ricerca di "un punto di incontro e di conciliazione" – 4. Gaspare Ambrosini di fronte ai problemi della seconda parte della Costituzione

1. Introduzione

La ricerca storiografica e talvolta anche la stessa cultura costituzionalistica non hanno sempre considerato in tutta la sua complessità il ruolo svolto da Gaspare Ambrosini in Assemblea costituente[1]. Infatti Gaspare Ambrosini, uno tra i costituenti che ha partecipato più intensamente ai lavori della Assemblea costituente, non può essere preso in considerazione esclusivamente come il "Padre" del regionalismo accolto nel Titolo V della Carta costituzionale del '48 chiamato a realizzare tecnicamente

* Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno. Relazione presentata al Convegno I 'Costituenti' de 'La Sapienza', svoltosi il giorno 30 novembre 2017, presso il Rettorato – Aula degli Organi Collegiali, Università La Sapienza di Roma.

** *Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

[1] Sulla figura e sull'opera di Gaspare Ambrosini vedi U. De Siervo, *Ambrosini e la configurazione delle regioni nella Costituzione*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, Atti del Convegno Agrigento-Favara, 9-10 giugno 2000, Palermo, 2001, p. 13 ss.; A. Loiodice, *Gaspare Ambrosini e le regioni a statuto speciale*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 23 ss; G. Tarli Barbieri, *Gaspare Ambrosini e la nascita della autonomia regionale siciliana*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini,* cit., p. 33 ss.; N. Antonetti, *Gaspare Ambrosini e la forma di governo parlamentare dopo la grande guerra: questioni politiche e costituzionali*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 69 ss.; F. Lanchester, *Rappresentanza e sistemi elettorali in Gaspare Ambrosini*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 85 ss; P. A. Capotosti, *Gaspare Ambrosini e la Corte costituzionale*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 99 ss.; A. Piraino, *Il principio autonomistico in Gaspare Ambrosini*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 107 ss.; M. Midiri, *Ambrosini e il dilemma della Corte*, in F. Teresi (a cura di), *La figura e l'opera di Gaspare Ambrosini*, cit., p. 111 ss.

ISSN 2279-7238

le istanze elaborate da Luigi Sturzo già nel 1921 con la relazione presentata al terzo Congresso di Venezia del PPI[2].

In Assemblea costituente invece Gaspare Ambrosini appare sempre più come uno tra i politici con preparazione tecnica, capace di prospettare soluzioni che consentono l'aggregazione delle forze politiche presenti nel dibattito, al fine di accogliere le soluzioni più unitarie possibili.

Un ruolo che non svolge esclusivamente per l'elaborazione del Titolo V della Carta costituzionale del '48, in quanto il suo intervento è decisamente rilevante nelle diverse sedi della Costituente in cui è presente nel dibattito. Partecipa, infatti, alla attività dell'Assemblea, della Commissione dei 75, della seconda Sottocommissione, della seconda sezione della stessa Sottocommissione, del Comitato dei dieci, del Comitato di redazione.

Viene eletto all'Assemblea Costituente nel collegio della Sicilia occidentale e chiamato a far parte della Commissione dei 75. Il Presidente Saragat, valendosi delle facoltà conferite dalla Assemblea, ne dava comunicazione nella seduta del 19 luglio 1946.

2. La progettazione del sistema delle autonomie: il contributo di Gaspare Ambrosini

Il suo primo intervento in Commissione del 24 luglio 1946 è finalizzato a porre il tema delle autonomie come uno dei problemi relativi alla organizzazione dello Stato e come tale da assegnare alla seconda Sottocommissione della Commissione dei 75 cui competeva l'organizzazione costituzionale dello Stato[3].

Nella prima seduta della seconda Sottocommissione, quella del 26 luglio del 1946, Ambrosini apprezza lo schema di lavoro predisposto dal Presidente Terracini, secondo il quale il problema della autonomia investe tutte le questioni istituzionali e pertanto è opportuno trattarlo pregiudizialmente[4].

Nella seduta del 27 luglio 1946 svolge la propria relazione, individuando gli inconvenienti dell'accentramento, "cioè di tutto quel sistema che, per la diffidenza verso le popolazioni e le autorità locali, fu instaurato nel primo momento della unificazione nazionale". Nella stessa relazione indica nella autonomia lo strumento chiamato "ad evitare i danni del centralismo statale, a stimolare e potenziare le energie locali con la partecipazione dei singoli alla vita pubblica, a stabilire l'equilibrio tra le forze politiche e

[2] Cfr. U. De Siervo, *Sturzo e Ambrosini nella progettazione delle Regioni*, in N. Antonetti – U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni*, Bologna, 1998, p 67 ss.; G. Tarli Barbieri, *Il regionalismo prima della Costituzione repubblicana: la sofferta genesi dello Statuto sicialiano*, in N. Antonetti – U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni*, cit. p. 195 ss; G. Verdi, *Gaspare Ambrosini e la realizzazione delle Regioni*, in N. Antonetti – U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni*, cit., p. 143 ss.;

[3] Giustamente evidenziava che non si trattava di decidere dei diritti e dei doveri dei cittadini. Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Adunanza plenaria, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, volume VI, Camera dei deputati. Segretariato generale, Roma, 1971, p. 18

[4] Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VII, p. 815.

ISSN 2279-7238

quindi ad impedire l'abuso del potere e l'eventuale predominio illecito di gruppi politici o di gruppi di interessi"[5].

La relazione giudicata "esauriente" dall'on. Perassi e "bellissima" dall'on. Zuccarini, apre un dibattito con la partecipazione delle diverse forze politiche presenti nella Sottocommissione, un dibattito che, secondo l'onorevole Tosato, aveva fatto emergere la necessità e l'opportunità di un certo decentramento. Le differenze si sarebbero manifestate "solo circa la intensità, il grado e le modalità del decentramento". Sarebbero quindi state prospettate quattro tesi: "una tesi estrema, la quale vorrebbe trasformare l'Italia da Stato unitario a Stato confederale; alla quale ne corrisponde un'altra, pure estrema che sostanzialmente nega l'autonomia e si limiterebbe soltanto a soddisfare l'esigenza di un maggior decentramento sia per i comuni che per le province; e due altre che si possono definire intermedie": una che vorrebbe "trasformare l'Italia in uno Stato federale e l'altra che, anziché di federalismo, parla semplicemente di autonomia regionale"[6].

Il dibattito si chiude il primo agosto 1946 con l'approvazione di un ordine del giorno dell'on. Piccioni e l'istituzione di un Comitato al quale si demanda la formulazione di un progetto di ordinamento regionale nel quale, fra l'altro, l'ente Regione viene visto come ente autonomo, cioè dotato di un potere legislativo nell'ambito delle competenze attribuite e nel rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato[7].

Questa esigenza del rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato costituirà un elemento fondamentale per disegnare, successivamente, l'assetto dei rapporti centro-periferia soprattutto quando il problema viene affrontato dall'Assemblea dopo l'approvazione del modello giuspolitico da introdurre in Carta.

Il Comitato di redazione per l'autonomia regionale, presieduto da Gaspare Ambrosini, svolge la propria attività tra il 10 ottobre e l'11 novembre 1946.

---

[5] Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VII, p. 819 ss.

[6] Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VII, p. 841 ss.

[7] L'ordine del giorno Piccioni è stato così concepito nel testo definitivo sottoposto ad approvazione nella seduta del 4 agosto 1946.

"La seconda Sottocommissione, presa in esame la questione delle autonomie locali, sulla cui larga attuazione si è trovata concorde per il rinnovamento democratico e sociale della nazione, in aderenza alla sua tradizionale e naturale struttura;

riconosciuta la necessità di dar luogo alla creazione sancita dalla nuova costituzione dell'ente regione (persona giuridica territoriale):

a) come ente autarchico (cioè con fini propri di interesse regionale e una capacità di svolgere attività propria per il conseguimento di tali fini);
b) come ente autonomo (cioè con potere legislativo nell'ambito delle specifiche competente che gli verranno attribuite e nel rispetto dell'ordinamento giuridico generale dello Stato);
c) come ente rappresentativo degli interessi locali, su basi elettive;
d) come ente dotato di autonomia finanziaria;

demanda ad una propria sezione la formulazione di un progetto di ordinamento regionale, tenute presenti le premesse suindicate, le situazioni particolari esistenti (Sicilia, Sardegna, Val D'Aosta, Trentino-Alto Adige) e gli altri criteri informatori risultati dall'ampia discussione svoltasi in seno alla Sottocommissione.

Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VII, p. 891

ISSN 2279-7238

Il progetto elaborato dal Comitato è illustrato dall'on. Ambrosini in seconda Sottocommissione il 13 novembre 1946[8]. L'esame del progetto di ordinamento regionale, dopo un dibattito molto impegnativo, termina nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1946. Rimangono in questa sede sospesi due soli articoli, quello relativo alla Corte di giustizia amministrativa e quello riguardante il referendum rimesso al comitato. L'articolo relativo alla Corte di giustizia è deferito all'esame della seconda sezione della seconda Sottocommissione perché riguardava il problema generale dell'unificazione della Magistratura.

La rimessione del referendum, invece, è motivata dall'esigenza di affidare al Comitato di considerare se per esso si dovesse compilare uno speciale articolo da inserire nel progetto delle autonomie regionali o se invece dovesse essere regolato a parte come istituto popolare dello Stato democratico[9].

Dopo ulteriori interventi della Sottocommissione e della commissione plenaria, in quest'ultimo caso per esaminare le questioni che avevano implicato un dissenso sostanziale in seno al comitato di redazione, il testo approdava alla Assemblea costituente.

3. La difesa della istanza regionalistica con la ricerca di "un punto di incontro e di conciliazione"

Tra gli interventi pronunciati dall'on. Ambrosini sul sistema delle autonomie, il più interessante è quello tenuto in Assemblea nella seduta antimeridiana del 10 giugno 1947 alla conclusione dello svolgimento degli ordini del giorno relativi al Titolo V del progetto di Costituzione[10].

Al fine di cogliere gli aspetti più rilevanti di questo intervento, è quanto mai opportuno descrivere il contesto nel quale questo si inserisce.

Nella seduta del 23 maggio del 1947[11], terminata l'approvazione della prima parte della Carta costituzionale, l'Assemblea è chiamata a decidere sulla prosecuzione dei lavori per individuare quali titoli della seconda parte della Costituzione dovessero essere trattati per primi e se, in ultima analisi, la scelta già fatta di anticipare la trattazione del Titolo V dovesse essere messa in discussione. L'Assemblea, ascoltato il parere del Comitato di redazione, dopo aver preso in considerazione soprattutto gli interventi degli onorevoli Grassi e Togliatti, conferma di dare priorità al dibattito sull'ordinamento regionale.

Il dibattito inizia con la seduta del 27 maggio 1947 quando, per la prima volta, secondo i rilievi del Presidente Terracini, l'Assemblea doveva affrontare la discussione e la votazione

[8] Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VII, p. 1299 ss.
[9] Cfr. Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit. vol. VII, p. 1595
[10] La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., p. 2277 ss.
[11] Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Camera dei Deputati, Segretariato generale, vol. III, p. 1935 ss.

ISSN 2279-7238

di numerosi ordini del giorno al fine di risolvere questioni di principio, da cui sarebbero derivate varie conseguenze[12].

Infatti vi erano ordini del giorno che, pur muovendo da diverse considerazioni, proponevano la soppressione dell'intero Titolo V rinviando l'esame della struttura amministrativa dello Stato, su base regionale, alla successiva assemblea legislativa.

Vi erano altresì gli ordini del giorno che proponevano di inserire nella Costituzione un articolo che affermasse "la modificazione strutturale del nostro Stato con l'accettazione del nuovo Ente Regione".

Accanto a questi ordini del giorno vi erano quelli che proponevano "di inserire nella Costituzione i principi relativi all'ente Regione rinviando alla legge ogni altra determinazione".

Il quadro era completato dall'ordine del giorno che proponeva la Regione come facoltativa e da quelli che accettavano le disposizioni del Titolo V e prospettavano l'esigenza di passare all'esame degli articoli del progetto.

Dinanzi a questa complessità l'onorevole Ruini, nella sua qualità di Presidente della Commissione per la Costituzione, riferisce della posizione del Comitato di redazione convocato per avviare una concorde soluzione.

Per queste esigenze il Comitato ha riassunto i termini della questione. Dopo che la seconda Sottocommissione con il solo voto dell'on. Nobile aveva accolto la proposta di istituire l'ente Regione, votando l'ordine del giorno Piccioni che deve necessariamente vincolare le conclusioni non solo del Comitato, si è passato alla discussione in merito in occasione della quale si è delineato un dissenso riguardante la funzione legislativa da attribuire alla Regione. "Una corrente sosteneva che la Regione dovesse avere in certe materie una facoltà legislativa esclusiva, diretta, propria, sia pure nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato". Una seconda corrente sosteneva "che alla Regione potesse spettare soltanto una funzione secondaria di integrazione e di applicazione per adattare le norme generali ed i principi delle leggi dello Stato ai bisogni e alle condizioni locali". In seno alla Commissione dei 75 la prima tendenza prevalse per solo due voti. Pertanto la questione venne portata davanti alla Assemblea costituente per scegliere tra le due soluzioni. In Comitato i democratici cristiani, i repubblicani e gli altri più spinti autonomisti si dichiaravano disposti alla legislazione esclusiva, purchè si conservasse la legislazione concorrente e quella integrativa, "cercando di farne una sola, in modo di andare al di là della pura integrazione che appariva a qualcuno essere più di un regolamento". Malgrado l'avvicinamento delle posizioni non si è riusciti a raggiungere un accordo.

Dinanzi a questo quadro l'intervento dell'on. Ambrosini assume un particolare rilievo in quanto è condizionato da una doppia consapevolezza: innanzitutto ha la consapevolezza delle scelte operate nella determinazione del progetto, elaborato con l'intensa

[12] Seduta antimeridiana del 12 giugno 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, Camera dei Deputati, Segretariato generale, cit., vol. III, p. 2298 ss.

ISSN 2279-7238

collaborazione di Luigi Sturzo[13]; d'altra parte la considerazione che la prima parte della Costituzione era stata già approvata e che in quella sede erano state determinate le linee fondamentali dell'ordinamento giuridico generale dello Stato al quale l'ordine del giorno Piccioni aveva condizionato la realizzazione delle istanze autonomistiche.

Ed è in questa sede che erano state definiti gli elementi essenziali del modello giuspolitico. La relazione società-stato, il suo sdoppiamento, la configurazione del polo sociale, l'esigenza della ricomposizione della unità del politico.

Si era, quindi, in presenza di un assetto che, peraltro, era fondato su una serie di principi che hanno trovato la loro collocazione soprattutto negli artt. 2, 3 e 5 della Costituzione e che, nel loro complesso, erano imputati al gruppo dossettiano e ad alcuni dei Costituenti della Sapienza.

Si è quindi dato vita ad una modellistica che attingeva da diverse istanze culturali ed ideologiche, tutte metabolizzate da quel processo storico che è stato la Resistenza italiana[14].

Fra l'altro sono queste considerazioni, cioè l'approvazione del modello di forma di Stato proposto dal gruppo dossettiano, che contribuiscono a determinare le scelte evidenziate dall'intervento dell'on. Renzo Laconi in Assemblea Costituente e tenuto nella seduta pomeridiana nel 12.6.1947: "Il gruppo comunista non voterà nessuno degli ordini del giorno che contengono il rinvio o la reiezione del progetto di ordinamento regionale. […]

Non voteremo gli ordini del giorno che contengono il rinvio, perché in numerose pubbliche manifestazioni, fin dal periodo elettorale noi abbiamo affermato che il problema delle Regioni va esaminato e risolto nella Carta costituzionale.

Non voteremo a favore della reiezione perché nelle stesse occasioni abbiamo anche affermato che l'Italia ha necessità di un largo decentramento sulla base regionale e che l'esigenza autonomista manifestatasi in questo periodo è sentita in una certa misura dal popolo italiano.

Abbiamo assunto alcune posizioni che manterremo integralmente […]".[15]

In presenza di questo scenario, il politico Gaspare Ambrosini sente l'esigenza di "uno sforzo di rinuncia" "per arrivare" a "raccogliere" e "conciliare il maggiore numero di consensi", sforzandosi di arrivare, nei limiti del possibile, ad un punto di incontro e di conciliazione e permettendo in tal modo il rigetto degli ordini del giorno che prevedevano il rinvio o la reiezione dell'ordinamento regionale e creando in tal modo le condizioni per l'inserimento nella Carta costituzionale del '48 delle istanze autonomistiche.

---

[13] Per una considerazione sulle diverse fasi dei rapporti tra Luigi Sturzo e Gaspare Ambrosini, in riferimento alla progettazione dell'ordinamento regionale durante l'approvazione in Assemblea costituente, si rinvia alle considerazioni offerte da U. De Siervo, *Sturzo ed Ambrosini nella progettazione delle Regioni*, cit., p. 71 ss.

[14] Cfr. V. Atripaldi, Il «Catalogo» delle libertà civili nel dibattito in assemblea costituente, Napoli, 1979, p. 29 ss. e biblio ivi cit.

[15] Cfr. La Costituzione della Repubblica, cit., vol. III, p. 2310 ss.
Su questo intervento vedi le considerazioni di V. Atripaldi, *Stato e pluralismo istituzionale nel Patto costituzionale: il contributo della sinistra. Relazione tenuta al convegno di studio "Le idee costituzionali della Resistenza"*, Fondazione Lelio e Lisli Basso-Fondazione Istituto Gramsci-Istituto Luigi Sturzo (Roma, 19-21 ottobre 1995), ora in *Diritto e Cultura* – Anno V, n.2-Luglio-Dicembre 1995, p. 3 ss. dell'estratto.

ISSN 2279-7238

Peraltro questa posizione, mossa dalla preoccupazione "di conciliare le opposte tendenze, di trovare un punto di incontro, di accordo…" non sempre è accolta con favore da qualche altro costituente[16].

Dopo il rigetto dei diversi ordini del giorno che chiedevano il rinvio o la reiezione dell'ordinamento regionale, viene approvato l'ordine del giorno presentato dall'on. Lussu che, esaurita la discussione generale, chiede che si passi agli esami degli articoli.

4. Gaspare Ambrosini di fronte ai problemi della seconda parte della Costituzione

Le valutazioni fin qui esposte destinate ad individuare il ruolo svolto da Gaspare Ambrosini alla Costituente, come tecnico e come politico, trovano un successivo riscontro dalla lettura del suo intervento alla Assemblea nella seduta pomeridiana del 16 settembre 1947[17]. L'intervento è pronunciato durante la discussione generale sui tre titoli della parte seconda del progetto di Costituzione ed è finalizzato da una parte ad esprimere le proprie posizioni scientificamente motivate su fondamentali aspetti delle tematiche affrontate, ma soprattutto a suggerire soluzioni idonee ad ottenere il consenso delle forze politiche e culturali.

Una complessità di mediazioni politiche che si evidenziano Ambrosini quando tratta del principio della divisione dei poteri. In questo caso, dopo essersi domandato perché il principio non deve considerarsi tramontato, perché continua ad essere attuale, perché deve essere mantenuto, utilizza le sue conclusioni, soprattutto in riferimento all'ordinamento della magistratura e del potere dei giudici. Ed è in questo contesto che Ambrosini era già intervenuto sul problema dell'iscrizione dei magistrati ai partiti, sul riconoscimento della magistratura come potere autonomo non soggetto ad alcuna ingerenza del potere esecutivo e, quindi, sull'esigenza del suo autogoverno e sui poteri e sulle competenze del Consiglio superiore, sulla definizione del ruolo del PM quale magistrato, sugli ambiti della interpretazione giudiziaria[18].

Si tratta di aspetti trattati da Gaspare Ambrosini in occasione della disciplina del potere giudiziario affidata alla seconda sezione della seconda Sottocommissione della

[16] E' lo stesso Ambrosini a riferire dell'atteggiamento dell'on. Zuccarini che avrebbe "continuato a dire: per la mania della conciliazione, per volere a tutti i costi di raggiungere una maggioranza, l'on. Ambrosini ha forzato la situazione, creando degli istituti improntati a principi non completamente coerenti, rettilinei". Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori della Assemblea costituente, cit., vol. III, p. 2280.

[17] Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, cit. vol. IV, p. 2853 ss.

[18] Su questi aspetti si rinvia ai diversi interventi di Gaspare Ambrosini tenuti in occasione della disciplina del potere giudiziario affidata alla seconda sezione della seconda Sottocommissione della Commissione dei 75. Cfr. Commissione per la Costituzione, seconda Sottocommissione, seconda sezione, cit., vol. VIII, p. 1941 ss.
L'Ambrosini, che si "sente onorato di aver appartenuto alla Magistratura", dichiara di conoscere "la virtù e l'eroismo dei magistrati" ma è consapevole che "disgraziatamente l'amministrazione della giustizia, nel suo complesso, è stata, senza sua colpa, investita da un senso di diffidenza o, il che è lo stesso, di non completa fiducia". Ne consegue l'esigenza di ricorrere "a rimedi radicali". Cfr. Commissione per la Costituzione, seconda Sottocommissione, seconda sezione, cit., vol. VIII, p. 1943.

ISSN 2279-7238

Commissione dei 75[19]. Anche in quella sede, rilevante è stato il ruolo svolto dall'on. Ambrosini nel definire la configurazione della Corte costituzionale nella sua principale funzione di organo di controllo, in un regime di Costituzione rigida, dell'attività del legislatore ordinario. Un contributo determinato soprattutto dalle sue conoscenze comparativistiche, alle quali far ricorso in più occasioni[20] .

Una impostazione che, come si evince dall'intervento del 16 settembre 1947, consente anche di trovare le soluzioni per la scelta del sistema bicamerale e della forma di governo, per la formazione della seconda Camera, per distinguere tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi.

Sotto questo profilo rilevanti sono le osservazioni destinate a legittimare il sistema bicamerale nella organizzazione del Parlamento. Invero l'on. Ambrosini si domanda: "vediamo quali sono le ragioni che hanno sempre indotto pensatori ed uomini politici a propugnare la necessità di una seconda Camera e che hanno spinto i Costituenti ad adottarla". Le ragioni sono tante e diverse. Soprattutto "il Senato è stato sempre riguardato come una Assemblea destinata alla maggiore ponderazione, come un corpo chiamato a frenare le generose impazienze che eventualmente si manifestino in modo precipitato nella prima Camera"[21].

Comunque l'invito di Ambrosini è per una scelta ponderata che tenga conto di tutte le posizioni favorevoli e contrarie[22].

Altrettanto significative sono le proposte per collegare l'esigenza della stabilità del Senato con un sistema che prevede un suo rinnovamento non completo, ma solo parzialmente a data fissa. Un meccanismo che avrebbe prodotto un doppio vantaggio: "quello della stabilità e l'altro inerente alla ripresa di contatto, per mezzo del

---

[19] Cfr. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, seconda sezione, cit., vol. VIII, p. 1941 ss.
L'Ambrosini, che si "sente onorato di aver appartenuto alla magistratura" dichiara di conoscere "la virtù e l'eroismo dei magistrati" ma è consapevole che "disgraziatamente l'amministrazione della giustizia nel suo complesso, è stata, senza sua colpa, investita da un senso di diffidenza o, il chè è lo stesso, di non completa fiducia." Ne consegue l'esigenza di ricorrere "a rimedi radicali". Cfr. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, seconda sezione, cit., vol. VIII, p. 1943 ss.

[20] Cfr. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, seconda sezione, cit., vol. VIII, p. 2018 ss.
In questa occasione è quanto mai significativo l'invito che l'on. Ambrosini rivolge agli altri costituenti "ad esaminare a fondo l'argomento nella sua interezza, prima di arrivare ad una decisione che in realtà è molto grave, perché si tratta della instaurazione di un organo che è chiamato, per assolvere la sua funzione, a sindacare il potere legislativo ordinario".
Cfr. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, seconda sezione, cit., vol. VIII, p. 2019.

[21] Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. IV, p. 2856 ss.
A tal fine Ambrosini riporta il pensiero di Cavour esplicitato in occasione delle scelte del sistema Albertino di costituzione del Senato: "vogliamo costituire la grande macchina politica in modo che l'impulso acceleratore sia combinato con la forza moderatrice; vogliamo, accanto la molla che spinge, il pendolo che regola e rende il moto uniforme".

[22] E' opportuno che il Senato venga istituito "con una votazione senza sottintesi non tiepidamente e con rassegnazione come si trattasse di un errore che non si può evitare e di accettare o subire il Senato come un male inevitabile, ma volonterosamente, con convinzione e con la sicurezza che l'istituzione della seconda Camera sarà utile al Paese. Il Senato nascerà così con un maggiore prestigio e potrà nel modo più adeguato assolvere al compito che gli è assegnato dalla Costituzione". Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. IV, p. 2857 ss.
Sui problemi del bicameralismo vedi N. Antonetti, *Dottrine politiche e cultura giuridica alla Costituente. Sturzo ed Ambrosini di fronte al problema del bicameralismo*. In N. Antonetti-U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini Sturzo. La nascita delle Regioni*, cit., p. 105 ss.

ISSN 2279-7238

rinnovamento parziale con la pubblica opinione e con il corpo elettorale, comunque sarà per essere"[23].

E' con lo stesso fervore che Ambrosini affronta un altro tema di rilevante interesse: il principio della rappresentanza degli interessi, colto in una visione dialettica con il principio della rappresentanza politica[24] .

Un complesso di indicazioni espresse precedentemente soprattutto allorchè è chiamato ad offrire il suo contributo per la ricerca degli strumenti per la composizione del Senato per differenziarli da quelli previsti per la Camera dei deputati[25]. Infatti secondo Ambrosini, mentre la Camera dei Deputati "è fondata sulla base delle ideologie politiche e dei partiti, da parte dei cittadini elettori raggruppati in modo indifferenziato in collegi elettorali, nei quali è meccanicamente diviso il territorio nazionale, l'altra Camera, il Senato dovrebbe essere formato in modo da rispecchiare le varie forze economiche, sociali, culturali e delle attività lavorative in genere, che per la stessa impostazione del sistema del suffragio diretto non riescono ad avere una propria compiuta rappresentanza".

Chiarisce altresì che quando fa riferimento alla rappresentanza degli interessi vuole solo riferirsi agli "interessi, alle forze vive del Paese, alla produzione, al lavoro in tutte le sue manifestazioni" e quindi anche "alle forze del lavoro qualificato ed intellettuale"[26].

Un riconoscimento che non vuole escludere la rappresentanza politica che è fondata sulla ideologia dei Partiti ma vuole soltanto integrarla per "sentire la voce dei singoli interessi particolari", in modo che acquistino "la possibilità di dire il proprio pensiero non solo per la maggiore competenza che sicuramente meriterebbero nell'esprimerlo, ma anche per la responsabilità che direttamente assumerebbero".

Altrettanto significative sono le considerazioni sulla forma di governo parlamentare, sulla quale offre valutazioni valide anche per la situazione dell'oggi.

Invita a prendere coscienza che il congegno predisposto per questa forma di governo "è molto delicato e difficile, ma è il congegno, che solo nelle circostanze del mondo attuale, specie da noi, può garantire la libertà del popolo e nello stesso tempo la energia e la continuità dell'esecutivo[27].

Nel contempo invita a non illudersi di poter adottare un sistema come quello vigente nel regime parlamentare classico, quello inglese. Infatti questo "presuppone due grandi partiti, uno di maggioranza e l'altro di minoranza che convogliano le forze politiche del Paese". Una situazione "che non corrisponde affatto alle nostre condizioni".

Di qui l'esigenza di mantenere nelle linee essenziali "alcuni pilastri" del regime parlamentare. Innanzitutto "creare un potere esecutivo forte", perché "altrimenti è la

[23] Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. IV, p. 2857 ss.

[24] Su questi aspetti riguardanti la rappresentanza degli interessi vedi M. Truffelli, *Rappresentanza individuale e rappresentanza degli interessi in Gaspare Ambrosini*, in N. Antonetti- U. De Siervo (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni*, cit., p. 243.

[25] Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Seconda Sottocommissione, cit. p. 951 ss.

[26] Cfr. la Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. IV, p. 2858 ss.

[27] Cfr. la Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. IV, p. 2862 ss.

ISSN 2279-7238

stessa democrazia che viene messa in pericolo". E per avere un esecutivo forte è "necessario avere un capo dello Stato che non sia soltanto un simbolo".

Di qui ne consegue una analisi quanto mai esaustiva sulla composizione del governo, sul sistema della proporzionale e del collegio uninominale per concludere alla fine che, permanendo una situazione caratterizzata da una pluralità di forze politiche è impossibile, adottando qualsiasi sistema elettorale, ad ottenere una maggioranza parlamentare e quindi, un governo omogeneo. L'unico governo possibile sarà il governo di coalizione.

"Se è così, occorre ricorrere a correttivi che però non possono scriversi nella legge affidarsi solo al costume politico ed al generale senso di responsabilità".

Comunque anche l'itinerario percorso da Gaspare Ambrosini nel suo intervento del 16 settembre 1947, evidenzia il suo ruolo in Assemblea costituente come giurista e come politico, consapevole che senza "conciliazione" e "transazione" non si possono creare le condizioni per "arrivare a una soluzione che raggiunga la maggioranza dei consensi"[28].

Si assiste quindi alla individuazione di un complesso di istituti colti non solo nella configurazione espressa nelle diverse Costituzioni, ma soprattutto nelle loro dinamiche attuative che rendono possibile ad Ambrosini di proporre scelte idonee ad ottenere il maggiore consenso delle forze politiche e culturali presenti in Assemblea[29].

---

[28] Cfr. la Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente, cit., vol. IV, p. 2280.

[29] Una esigenza, quest'ultima, più volte ribadita da Gaspare Ambrosini durante la sua presenza nel dibattito in Assemblea costituente.

A tal fine è opportuno riportare alcune considerazioni espresse in occasione della discussione svolta all'udienza pomeridiana del 29 ottobre 1947.

Era al centro del dibattito l'approvazione dell'art. 123 che conteneva l'elenco delle Regioni da istituire. Si discuteva sull'approvazione di un ordine del giorno dell'on. Targetti del seguente tenore: "l'Assemblea costituente delibera che salva le procedure per istituire nuove Regioni siano nell'art. 123 istituite le Regioni storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche". C'era stato l'intervento dell'on. Lussu che aveva giudicato alcune dichiarazioni di Ambrosini "contrariamente alle sue abitudini, al temperamento e al suo passato" espressione della mancanza "di un certo coraggio".

Di qui l'intervento di Gaspare Ambrosini: "L'on. Lussu ha detto che la mia determinazione sarebbe stata determinata da debolezza e quasi da mancanza di coraggio. No, assolutamente no. Se sono conciliante, non è per debolezza ma, per temperamento di conciliazione; e divento fermo e non cedo quando così mi detta la coscienza. Di questa fermezza e di questo coraggio credo di aver dato prova anche oggi, assumendo la responsabilità di una adesione all'ordine del giorno Targetti, al quale pure ero stato estraneo, e più ancora assumendone la difesa, pur sapendo le opposizioni ed i risentimenti, infondati ed ingiusti, ma sempre risentimenti che avrei suscitato". Sul punto cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, cit. vol. IV, p. 3619 ss.

ISSN 2279-7238